

167.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Dichiarazione di urgenza di progetti di legge</b> (art. 69 del regolamento) . . . . .	9856	BOFFARDI INES . . . . .	9874
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa e in sede referente</b> . . . . .	9855 9856	DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	9860 9866, 9867, 9871, 9874
<b>Missioni</b> . . . . .	9855	MONTI MAURIZIO, <i>Relatore</i> . . . . .	9858, 9863 9866, 9867, 9870
<b>Disegni di legge:</b>		NOBERASCO . . . . .	9866, 9867, 9868, 9870, 9871
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	9874	SALVATORI . . . . .	9857
( <i>Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i> ) . . . . .	9856	TOZZI CONDIVI . . . . .	9867
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	9874	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	9855
Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778) . . . . .	9857	( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	9874
PRESIDENTE . . . . .	9857, 9858, 9863	<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)</b> . . . . .	9874
		<b>Petizioni (Annunzio)</b> . . . . .	9855
		<b>Convalida di un deputato</b> . . . . .	9855
		<b>Sostituzione di un deputato</b> . . . . .	9855
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	9874
		<b>Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo</b> . . . . .	9875

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,30.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Antoniozzi e Pedini sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### **Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BASTIANELLI ed altri: « Modifiche alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina giuridica della impresa artigiana » (2406);

BODRITO: « Modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, " Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati " » (2407).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Convalida di un deputato.**

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Collegio I (Torino-Novara-Vercelli):

Andrea Galasso.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

#### **Sostituzione di un deputato.**

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Giuliano De Laurentiis, la Giunta delle elezioni

nella seduta odierna - a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati - ha accertato che il candidato Guglielmo Mancinelli segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 1 (partito comunista italiano) per il collegio XVII (Ancona).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Guglielmo Mancinelli deputato per il collegio XVII (Ancona).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

#### **Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che il seguente provvedimento è deferito alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente, con il parere della III e della V Commissione:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva numero 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee » (*approvato dal Senato*) (2405).

#### **Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

Il deputato Cristofori presenta la petizione di Orsi Piccoli Desdemona da Ferrara, che chiede l'inclusione delle mogli di grandi invalidi tra le categorie di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme per il riconoscimento di benefici combattentistici (70);

Poggetti Virgilio, da Castelfranco di Sotto (Pisa) e altri cittadini, chiedono l'emanazione

di provvedimenti legislativi per l'incremento dell'edilizia pubblica e l'adozione del principio dell'equo canone in materia di locazioni di immobili urbani (71);

Di Mauro Alfio da Idro (Brescia) chiede l'emanazione di provvedimenti legislativi per favorire l'acquisizione della proprietà della casa da parte dei superinvalidi e mutilati di guerra (72);

Murador Elide da Padova, e altri cittadini, chiedono l'emanazione di provvedimenti per consentire la sepoltura nel Pantheon in Roma delle salme di Vittorio Emanuele III e di Elena di Savoia (73).

PRESIDENTE. Le petizioni saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

#### Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, il presidente del gruppo parlamentare del partito socialista italiano ha chiesto la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

FERRI MARIO ed altri: « Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali » (2167).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Comunico che, sempre ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, il presidente del gruppo parlamentare del partito socialista democratico italiano ha chiesto la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

CARIGLIA ed altri: « Modifica ed integrazione dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, " Stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica " » (2374).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

#### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti al-

le sottoindicate Commissioni, in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo » (2357) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla X Commissione (Trasporti):

« Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2379) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla XIV Commissione (Sanità):

« Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi » (2347) (con parere della II, della III, della IV, della XII e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Senatori PITTELLA e FERRALASCO: « Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate » (approvata dal Senato) (2383).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la IX Commissione (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede

legislativa del seguente disegno di legge ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'archivio di Stato di Firenze » (1865).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.

È iscritto a parlare l'onorevole Salvatori. Ne ha facoltà.

SALVATORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame del disegno di legge relativo alla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica cade in un momento particolarmente qualificante, per gli indirizzi che il Governo Rumor ha assunto in materia di pensioni, recependo le spinte dei lavoratori nei positivi colloqui avuti con le organizzazioni sindacali.

Da ciò scaturisce che le pur importanti innovazioni normative, giuridiche e sociali contenute nel disegno di legge, se pur rappresentano un traguardo estremamente importante, vanno rapportate in proiezione dinamica rispetto alle ulteriori conquiste che i cittadini italiani, e tra questi i sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, vanno realizzando per un più compiuto sistema di sicurezza sociale nel nostro paese.

Devo dire che ampia e documentata è stata la relazione dell'onorevole Maurizio Monti e che importante e conclusivo è stato il lavoro delle Commissioni parlamentari e, particolarmente, del comitato ristretto della Commissione lavoro e previdenza sociale, che ci ha consegnato un testo che realizza più ade-

guatamente il dettato costituzionale. Tutto questo evidentemente è il frutto dell'attento lavoro svolto dai nostri costituenti, che posero le basi di una giusta società pluralista, dove i diritti dei singoli e delle comunità si potessero realizzare compiutamente attraverso l'opera vigile del legislatore.

Molto opportunamente il relatore ha ricordato che, ai fini dell'obbligo dell'assicurazione dei sacerdoti, contrastanti furono le interpretazioni, nel corso dei tempi, nei confronti di coloro che esercitano uffici nell'interno della organizzazione della Chiesa, e ciò in considerazione della interferenza tra le norme di due ordinamenti giuridici diversi: Stato e Chiesa. È stata appunto la Costituzione italiana a comporre la *vexata quaestio* nella chiara formulazione del testo costituzionale, che pure appariva come il compromesso di ideologie diverse.

Basta sfogliare i lavori preparatori dei nostri costituenti per vedere come uomini di ispirazione cattolica, l'onorevole La Pira, l'onorevole Dossetti, l'onorevole Moro, l'onorevole Fanfani, e uomini di ispirazione marxista, l'onorevole Basso, l'onorevole Terracini, l'onorevole Togliatti, convenissero nella piena accettazione della dottrina del Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, ai fini della formulazione degli articoli 2 e 7 della Costituzione. È in quella visione, nella quale si inquadra anche la costituzionalizzazione del Concordato, che va vista la proposta unitaria che è alla base del disegno di legge al nostro esame.

Prima ancora che negli indirizzi della Corte di cassazione, la soluzione del diritto del clero al trattamento pensionistico era da ritrovare nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana. Tra questi vi è sicuramente quello che porta a vedere nel sacerdote non solo colui che i cattolici chiamerebbero lo stesso Cristo, ma certamente il titolare di un'attività negoziabile, come la definì la Cassazione, intesa per noi come servizio sociale reso a tutta la comunità nelle sue varie dimensioni pluralistiche.

È per queste considerazioni, onorevoli colleghi, che, come cattolico democratico, plaudo a questo importante provvedimento che il Parlamento italiano sta per votare, ritenendolo non come punto di arrivo di una evoluzione inarrestabile, ma come importante momento storico e legislativo del riconoscimento del diritto inalienabile dell'uomo ad una sua vita spirituale, che nell'adesione ad una dottrina confessionale non contraddice, ma arricchisce e dilata la sua proiezione nella

comunità statale. Negoziatore e mediatore tra le due cittadinanze resta appunto il clero, nelle varie e diverse confessioni, alle quali vanno riconosciuti tutti i diritti dello *status civitatis* propri dei cittadini italiani. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Caradonna. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Maurizio Monti.

**MONTI MAURIZIO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi che sono intervenuti nella discussione, cioè gli onorevoli Ines Boffardi, Noberasco, Menicacci, Tozzi Condivi e Salvatori. La discussione, al di là di talune affermazioni di principio, non ha potuto, né poteva, modificare sostanzialmente la dinamica del provvedimento, dato che il testo del disegno di legge presentato dalla Commissione è il frutto di approfondimenti avvenuti nel comitato ristretto, con la collaborazione di tutti i gruppi politici. Con ciò non intendo dire che esso sia perfetto. Ha certamente dei limiti che sono stati evidenziati dai colleghi che sono intervenuti ed appaiono chiaramente anche dalla prima relazione che feci in Commissione. Questi limiti permangono, anche se i miglioramenti apportati rispetto al primo testo sono notevoli. Tali miglioramenti sono stati indicati già nei miei primi interventi in Commissione e ad essi gli amici del comitato ristretto si sono più o meno adeguati, apportandone di ulteriori.

Passo rapidamente in questa replica ad esaminare i punti principali del provvedimento che sono stati toccati nei vari interventi. Problema dei minimi e della perequazione automatica delle pensioni anche ad eventuali nuovi provvedimenti di legge: ciò che nel testo nuovo è stato introdotto rispetto al vecchio è cosa equa, naturale direi, tanto che anche il Governo si è adeguato subito alle proposte avanzate. Il testo del Governo però non le prevedeva, dato che ci si era limitati a ripresentare nella sesta legislatura il testo presentato nella quinta, che era più o meno aderente ai minimi delle pensioni INPS. Anche la mia proposta di tenere già presenti eventuali nuovi aumenti dei minimi, al di là della perequazione al costo della vita, fu accolta dai colleghi, e ciò rese inutile la

fissazione di minimi più elevati rispetto a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, come era stato fatto nel 1961. È un passo che ci avvicina a quella norma generale uguale per tutti tanto auspicata.

È da precisare, anche se ciò non sembra necessario, che allorché si parla di adeguamento automatico dei minimi delle pensioni stabilite all'articolo 15 a quelli che dovessero essere stabiliti da appositi provvedimenti di legge sull'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ci si riferisce ai minimi relativi ai lavoratori dipendenti. Penso che anche l'onorevole sottosegretario sia d'accordo e che non occorra quindi presentare emendamento alcuno.

Alcuni onorevoli colleghi, nei loro interventi, si sono anche soffermati su un altro aspetto di rilievo del provvedimento in esame, e precisamente in quello della estensione della pensione di reversibilità ai superstiti nei confronti del clero cattolico iscritto al fondo di previdenza. Ripeto, come già ebbi occasione di dire, che tanto io quanto il mio gruppo eravamo contrari a tale estensione, se effettuata con l'applicazione di contributi a carico del clero secolare non proporzionati ai benefici previsti, e ciò per ovvi motivi di equità, essendo ben diversi i vantaggi che potevano derivare ad essi rispetto ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Chiedemmo che si tenesse conto della realtà delle cose, del fatto cioè che l'onere a carico del fondo, che avrebbe potuto derivare come norma generale per le pensioni agli ascendenti ed ai collaterali del clero secolare cattolico, sarebbe stato ben più lieve rispetto a quello derivante dalle pensioni ai coniugi o ai figli dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Quando il Governo assicurò, dopo approfondito esame, che era possibile evitare ulteriori oneri al clero cattolico, con vantaggi anche per gli altri iscritti, fummo ben lieti di accettare l'estensione.

Circa la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di una estensione della reversibilità ad altri congiunti, non pare di potervi aderire senza compromettere la struttura tecnico-finanziaria del provvedimento. Non credo infatti possa bastare, data la normativa generale in atto sulla reversibilità, una dichiarazione in proposito da parte del relatore. Certo, non potrei che essere d'accordo sulla opportunità di risolvere aspetti umani che potessero crearsi — questo mi pare l'intendimento dell'onorevole Tozzi Condivi —; ritengo però che occorrerebbe per questo un emen-

damento, il che implicherebbe la necessità di nuovi calcoli dei costi finanziari — e quanti ne sono stati fatti nel corso dell'*iter* in Commissione! — con il rischio di ulteriori slittamenti del provvedimento.

Aggiunta per assegni familiari, che è stata qui invocata almeno come auspicio: certo, sarebbe giusto prevederla, però ritengo non opportuno farlo in questa sede per gli stessi motivi che ho anzi citato.

Perequazione della pensione in modo automatico e non al costo della vita, ma alla dinamica salariale: la Commissione in sede referente ha già respinto tale proposta, non certo perché inopportuna, ma perché il problema va visto secondo concetti generali, in base ai tanti aspetti da salvaguardare. Agendo diversamente, del resto, si mancherebbe di coerenza rispetto alle dichiarazioni fatte circa la necessità di armonizzare la disciplina in esame, e non solo essa, con i criteri informativi dell'assicurazione generale obbligatoria. Del resto, pensiamo che, con la prossima presentazione al Parlamento dei nuovi provvedimenti in materia pensionistica, questo aspetto sarà regolamentato.

Estensione al clero regolare: anche le giuste osservazioni di diversi colleghi relativamente all'estensione al clero regolare della norma in esame, evidenziate in particolare dalla collega Ines Boffardi, con la ben nota sensibilità sociale che rende sempre appassionati i suoi interventi, non possono essere tenute qui presenti, in quanto dovremmo rivedere sostanzialmente la struttura del provvedimento. È auspicabile che ciò possa essere fatto in un secondo tempo. Più facile sarebbe l'estensione a chi è chiamato a reggere una parrocchia; però anche qui vi sono inconvenienti vari che potrebbero derivare dagli spostamenti dei parroci stessi, inconvenienti concernenti gli oneri che graverebbero sul fondo. Tenuto anche presente che questi religiosi reggenti una parrocchia sono molti (si parla di oltre 5 mila), è bene non toccare neppure questo argomento, sempre al fine di evitare di rifare i calcoli, e di rinviare in conseguenza l'approvazione del provvedimento. Per questo aspetto particolare si potrà in seguito, attraverso la presentazione di un apposito provvedimento, cercare di ovviare all'inconveniente derivante dalla situazione particolare di questi sacerdoti.

Riferendomi ad alcuni accenni particolari fatti dal collega Noberasco, rilevo che egli ha incentrato la prima parte del suo intervento su una mia parola mal compresa. Io ho parlato di « celerità » e non di « serenità », allu-

dendo all'approvazione del provvedimento. Tale errore l'ha poi portato, probabilmente, a polemizzare su altri aspetti che ho appena indicato, come la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento da parte del partito comunista che — sono d'accordo — non ha nulla di scandaloso, anche se, in effetti, ha rifardato l'*iter* del disegno di legge. Del resto, nella mia relazione orale mi pare di essere stato molto moderato, non ricorrendo a qualche termine che mi era sfuggito in Commissione e che aveva provocato reazioni nel gruppo comunista.

Non c'è poi ragione di credere, onorevole Noberasco, che l'omissione, nel comunicato del *Giornale radio* del 12 corrente, della parola « cattolico », sia stata voluta: qualche volta c'è una certa incuranza nel riferire sui provvedimenti sottoposti all'esame della Camera. Per esempio, ieri sera, nell'illustrazione fatta del provvedimento in discussione alla trasmissione « Oggi al Parlamento », si è ommesso di evidenziare quello che, secondo me, è l'aspetto più qualificante, vale a dire la perequazione automatica delle pensioni non solo al costo della vita ma, soprattutto, ai miglioramenti che potranno scaturire da particolari provvedimenti legislativi come quello già ricordato sull'assicurazione generale obbligatoria, che auspichiamo venga esaminato presto in Parlamento.

Quanto al problema del diritto alla pensione di vecchiaia con dieci anni di contribuzione anziché quindici come per l'obbligatoria, a parte il fatto che, nel caso in esame, tale pensione viene corrisposta a 65 anni anziché a 60 (e già ciò giustificerebbe il fatto che si parte dal decimo anno per le aggiunte previste dal provvedimento in esame), il collega Noberasco sa quanto tempo abbiamo perso per risolvere i vari aspetti di copertura finanziaria nascenti dal provvedimento. Tali aspetti verrebbero nuovamente in essere con l'elevazione — che lo stesso onorevole Noberasco riconosce sarebbe indispensabile — delle 18.200 lire annue, non mensili, di cui parla l'articolo 15. Del resto il fondo ha una struttura a sé stante ed il modo in cui è nato il problema dei 10 anni ha una giustificazione. Per il resto do atto al collega Noberasco dell'operosa attività svolta in seno al comitato ristretto, che ci ha visto tutti serenamente tesi verso il superamento dei vari ostacoli incontrati. Prendo anche felicemente atto delle sue simpatiche dichiarazioni sul non più esistente anticlericalismo del partito comunista italiano, anche se ciò contrasta, per lo meno, con tante realtà concrete del passato. Non mi

riferisco al movimento operaio che l'onorevole Noberasco ha citato, del quale non abbiamo mai dubitato e che, del resto, per una parte certo non trascurabile, è sempre stato ed è ancora ben vicino anche a noi.

Altro si potrebbe dire sui vari interventi, alcuni dei quali hanno investito campi ben più vasti di quello su cui agiamo, e quindi al di fuori della nostra competenza.

Certo, onorevole Menicacci, qui, come in molti altri settori ove operano cittadini italiani, vi sono tanti aspetti che attendono soluzioni più eque; in particolare, il problema della congrua, toccato da diversi colleghi e sul quale ella si è particolarmente diffuso, attende appunto una soluzione equa. Esso è, indubbiamente, problema di competenza del Parlamento, presso il quale per altro sono stati depositati vari progetti di legge (uno d'iniziativa governativa che, per quanto ho sentito dire, risolverebbe ben poco, e uno di iniziativa parlamentare, al Senato, che affronta anche il problema della perequazione al costo della vita). Visto che tutti siamo più o meno d'accordo sulla necessità di salvaguardare la dignità di chi esercita a favore della collettività una funzione di ordine spirituale tanto importante, auguriamoci che tali provvedimenti siano rapidamente esaminati.

Concludendo, dopo l'approfondito esame del provvedimento da parte del comitato ristretto e della Commissione XIII, e dopo la responsabile discussione sulle linee generali che ha avuto luogo in quest'aula, confido ancora una volta che si possa rapidamente passare alla sua approvazione; la categoria interessata ne è giustamente in attesa e ne è meritevole, anzi, semplicemente, ne ha il pieno diritto.

Non si ravvisa certo privilegio alcuno per questa categoria. Accanto a qualche vantaggio rispetto all'assicurazione generale obbligatoria, vi sono norme ancora di sfavore, quale l'età pensionabile e, soprattutto, l'inadeguato aumento oltre il minimo che — sia pure con qualche risparmio nei contributi — porta un pensionato del fondo a 65 anni, e dopo 40 anni di attività, a percepire assegni ben più ridotti rispetto all'assicurazione generale obbligatoria.

Auspiciando ancora per il futuro uniformità di principi, ringrazio nuovamente tutti i colleghi intervenuti ed il sottosegretario Del Nero che si è dedicato con impegno alla soluzione di questo problema.

Qualcuno potrà aver ritenuto eccessiva la mia preoccupazione di veder ulteriormente procrastinata l'approvazione del provvedi-

mento in esame, in un testo faticosamente concordato, per la parte relativa, all'onere finanziario, con il Governo. D'altra parte, tale preoccupazione non è soltanto mia, ma, penso, sia comune un po' di tutti, come del resto è dimostrato dai pochi emendamenti presentati, qualcuno più per onore di firma che per altro. Questa preoccupazione del resto è giustificata. Noi ci troviamo di fronte ad una legge del 1961 che — lo abbiamo detto ripetutamente — fissa a 70 anni l'età pensionabile per questa categoria di cittadini, e stabilisce una pensione che è rimasta, come allora, di 180 mila lire l'anno. E pertanto naturale che — dal momento che non si è riusciti nel corso di questi anni a migliorarla, e poiché anche il disegno di legge governativo giace in Parlamento da due o tre anni — è naturale, dicevo, che si abbia l'ansia, da parte di tutti, di vedere finalmente giungere in porto un provvedimento al quale tutti attribuiscono una non secondaria importanza. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

**DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Signor Presidente, onorevoli deputati, il disegno di legge che si trova all'esame di questa Assemblea è diretto a migliorare il trattamento previdenziale del clero cattolico e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, adeguandolo, per quanto possibile, ai principi che regolano l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il problema della estensione delle norme sulle assicurazioni sociali al clero è sorto sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 303, che aveva reso obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Tale problema in quel tempo fu risolto estendendo l'obbligatorietà dell'assicurazione ai soli sacerdoti che svolgevano attività lavorativa per incarico ed alle dipendenze di associazioni laiche o religiose, di istituti di educazione e di istruzione. Restavano, quindi, esclusi da tale obbligo i sacerdoti che esercitavano l'ufficio di parroco od altro ufficio facente parte della costituzione organica della Chiesa. Tale esclusione veniva motivata dalla mancanza dei requisiti essenziali per la costituzione di un rapporto di lavoro tra i detti sacerdoti ed i loro superiori



ed inoltre per le difficoltà di ordine pratico inerenti alla imposizione di oneri contributivi, nonché alla impossibilità di esercitare l'attività di vigilanza nei confronti di organismi ecclesiastici, sottratti per alcuni aspetti alla sovranità della legge italiana.

Successivamente, con le leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961, fu disposta l'obbligatorietà dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia per tutti i sacerdoti secolari in via autonoma in considerazione semplicemente dello *status* sacerdotale. A tale fine venne istituito il fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia sia per il clero sia per i ministri di culti e confessioni diverse dalla religione cattolica. Tali leggi, tuttavia, pur assicurando a tutti i sacerdoti secolari ed a tutti i ministri di culti diversi dalla religione cattolica una tutela previdenziale, non hanno pienamente soddisfatto le legittime aspettative dei destinatari e sono state oggetto di critiche in gran parte giustificate. Inoltre le suddette leggi, a distanza di un decennio dalla loro entrata in vigore, appaiono largamente superate e inadeguate, considerando soprattutto il crescente costo della vita e la profonda evoluzione che l'ordinamento previdenziale del nostro paese ha subito dal 1961 ad oggi.

È apparso, pertanto, doveroso procedere ad una sostanziale riforma dei trattamenti previdenziali per le predette categorie, rendendoli più adeguati alla mutate esigenze della vita ed avvicinandoli, per quanto possibile, ai trattamenti goduti dalla totalità dei lavoratori dipendenti. È stato quindi predisposto un apposito disegno di legge governativo che, già approvato dal Consiglio dei ministri durante la passata legislatura, è stato ripresentato nel settembre 1972. Esso è diretto a migliorare sensibilmente la disciplina vigente in materia previdenziale in favore dei sacerdoti e dei ministri di culto di confessioni diverse dalla religione cattolica.

Il provvedimento che stiamo esaminando è stato approvato con larghi consensi e sensibilmente migliorato dalla competente Commissione lavoro; e pertanto mi auguro, facendomi interprete anche della viva attesa della categoria, che il suo esame possa essere concluso rapidamente e positivamente da parte di questa Assemblea.

Colgo l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento al relatore, per l'impegno che egli ha posto sia in sede di Commissione sia in sede di Assemblea; e per ringraziare gli intervenuti onorevoli Ines Boffardi, Noverasco, Menicacci, Tozzi Condivi e Salvatori,

e soprattutto per ringraziare i componenti del comitato ristretto i quali tutti, maggioranza e opposizione, hanno lavorato in spirito di assoluta serenità e serietà, cercando di migliorare il provvedimento e di dare un valido contributo perché il disegno di legge potesse andare avanti.

I punti principali del disegno di legge possono essere così sintetizzati: primo, unificazione del fondo di previdenza per il clero e di quello per gli altri ministri di culto in un unico fondo, amministrato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione di capitali di copertura. Secondo, abbassamento dell'età pensionabile da 70 a 65 anni. Terzo, aumento del trattamento minimo di pensione di vecchiaia ed ai superstiti, che viene portato al livello di quello dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a cui si adegua automaticamente anche per il futuro. La pensione di invalidità è stabilita nella misura minima di lire 455 mila annue, a cui vanno aggiunte lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo. La pensione di vecchiaia — attualmente stabilita nella misura massima di lire 480 mila annue — è prevista nella misura minima di lire 416 mila annue, a cui si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo. Inoltre è stato abolito ogni limite massimo all'importo della pensione. Quarto, applicazione alle pensioni erogate dal fondo della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni per i lavoratori dipendenti. Quinto, estensione del diritto della reversibilità ai superstiti degli iscritti e dei pensionati, a decorrere dal 1° gennaio 1973. Sesto, possibilità di chiedere la prosecuzione volontaria da parte di tutti coloro nei confronti dei quali è venuta a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo dell'iscrizione al fondo.

Per rendere possibili i miglioramenti suddetti al trattamento previdenziale della categoria, è previsto un aumento dei contributi a carico degli iscritti e un sensibile intervento finanziario dello Stato, che erogherà un contributo straordinario di lire 4 miliardi e 120 milioni, un contributo annuo di lire 2 miliardi, 454 milioni e 500 mila a partire dal 1972, che sarà elevato a 3 miliardi, 224 milioni e 500 mila lire dall'anno 1974.

Il Governo si riserva di esaminare l'opportunità di un aumento del contributo previsto quando saranno approvate le nuove leggi sull'assicurazione obbligatoria, che porteranno alcuni miglioramenti.

Nel corso della discussione sono state avanzate alcune osservazioni e richieste di miglioramento. Il Governo si rende conto del fatto che con questo disegno di legge non si va incontro a tutte le richieste del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica; bisogna però tenere anche presenti sia il peso degli oneri finanziari che il provvedimento già comporta, sia alcune situazioni particolari che si vanno delineando.

Durante il dibattito in aula è stato anche sollevato, in modo particolare, il problema del clero regolare. Il Governo si rende conto anche di questo, e sa che in regime di sicurezza sociale, in cui il sistema previdenziale protegge il cittadino in quanto tale, neppure il clero regolare può essere escluso dalla tutela della legge. In ogni modo, in attesa che tale principio possa trovare attuazione, sembra opportuno che il problema venga sottoposto ad attento esame. Per questo motivo non si è voluto affrontare le questioni relative alle previdenze del clero regolare nell'ambito del provvedimento in esame, ma si è preferito lasciare che quest'ultimo avesse il suo normale svolgimento, con la riserva di esaminare con la dovuta attenzione un apposito altro provvedimento, quando verrà in discussione al Parlamento.

Si deve fin da ora dire che le situazioni sono diverse. I religiosi che già dipendono da istituzioni possono godere dell'assicurazione obbligatoria normale, come qualsiasi altro lavoratore dipendente, mentre per quanto riguarda i parroci che appartengono al clero regolare si registrano continue modifiche, trasformazioni, trasferimenti a causa dei quali non sempre è facile determinare i soggetti cui incombe l'obbligo del pagamento dei contributi. Comunque, si pone un problema di contribuzioni che dovrebbero essere effettuate da parte delle organizzazioni regolari religiose, che non sappiamo se sarebbero in grado di affrontare un tale impegno. Per questa serie di considerazioni, pur senza negare la validità e l'importanza del problema, si ritiene dunque che esso debba essere esaminato separatamente in altra sede.

Per quanto riguarda, poi, alcune proposte avanzate in merito a miglioramenti della pensione di reversibilità, debbo dire che il concetto della reversibilità è stato accolto dopo lunghe discussioni in Commissione. Tale pensione è stata disciplinata con norme analoghe a quelle che regolano l'assicurazione obbligatoria sulla vecchiaia; estendere la pensione di reversibilità ad altre categorie di beneficiari significherebbe creare situazioni veramente

diverse ed innovative, ciò che non riteniamo di poter fare in questa sede.

Ci sembra poi che la proposta, contenuta anche in un emendamento — sul quale il Governo si riserva di esprimere il parere successivamente — che vuole riportare a 15 anni il periodo minimo per l'assicurazione, non possa da noi essere accolta. Il periodo di 10 anni era già determinato dalla legge del 1961. Modificando tale termine creeremmo un peggioramento, e non un miglioramento, dell'intero sistema dell'assicurazione per il clero. Vi è una situazione particolare di pensionabilità del clero, e vi è l'istituzione di questi fondi dal 1961, con la conseguenza che, se si dovesse accogliere il principio dei 15 anni, nessuno oggi potrebbe godere del pensionamento.

Così è stato ritenuto che non si dovesse affrontare il problema — per altro bisogno di maggiore approfondimento — della mancata estensione del trattamento pensionistico al clero dipendente da organismi ecclesiastici. Noi sappiamo che il problema è stato affrontato, che ha dato origine a circolari contraddittorie dell'Istituto della previdenza sociale, che è stato oggetto di sentenze della Corte di cassazione. Si è ritenuto di non dover entrare all'interno dell'organizzazione della Chiesa, che non fosse di nostra competenza stabilire quelli che sono i rapporti di lavoro e quelle che sono le cariche all'interno della Chiesa, e che pertanto fosse opportuno escludere tali situazioni dalla concessione della assicurazione previdenziale per il clero.

Allargando il tema della discussione, l'onorevole Menicacci ha affrontato una serie di problemi, spingendosi a parlare anche della congrua. Su tale problema si tornerà quando si discuterà il provvedimento sulle congrue, perché il Governo, pur riconoscendo l'inadeguatezza della congrua attuale, ritiene che l'argomento non possa essere discusso in questa sede.

Mi sembra pertanto di poter concludere che il disegno di legge sottoposto all'approvazione del Parlamento mira a sovvenire alle esigenze di una categoria, la quale, o che la si guardi sotto l'aspetto carismatico ed ecclesiale, o che la si guardi come categoria composta da persone addette ad un servizio sociale di educazione e di assistenza spirituale e morale, merita una particolare considerazione. Per questo il Governo, cosciente di aver fatto uno sforzo notevole onde andare incontro a questa categoria, e nella convinzione che questo disegno di legge realizzi un sostanziale passo in avanti sia nel trattamento previdenziale degli interessati, sia in direzione di una

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

profonda riforma dei principi che regolano i vari sistemi previdenziali operanti nel nostro paese, auspica che la Camera voglia approvare il provvedimento nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

DEI NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli da 1 a 10, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il " fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica " che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola " fondo ".

Il fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al fondo in base ad un saggio pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento.

Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro.

Il fondo subentra nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi già istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, nn. 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 27 della presente legge ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Il fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti dell'iscritto o pensionato del fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 14 ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Per la gestione del fondo è istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attività del fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del fondo nonché sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici ».

(È approvato).

## ART. 4.

« L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di vigilanza del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;

2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del ministro dell'interno.

I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni ».

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato ».

(È approvato).

## ART. 5.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al fondo tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità.

Con decreto del ministro dell'interno, previa intesa con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attività di culto, è richiesta:

1) per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;

2) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'iscrizione al fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con

altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attività all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

## ART. 6.

« Il fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonché dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21.

Il contributo dovuto dall'iscritto è così stabilito:

a decorrere dal 1° gennaio 1971 lire 53.600 annue;

a decorrere dal 1° luglio 1972 lire 61.800 annue;

a decorrere dal 1° gennaio 1973 lire 75.600 annue.

Il contributo è dovuto dal 1° giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al fondo.

Resta fermo, a carico del fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, si provvede con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 5 ».

(È approvato).

## ART. 7.

« Al pagamento dei contributi si provvede con le seguenti modalità:

a) per i sacerdoti fruitori del supplemento governativo di congrua, il contributo è

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) per i sacerdoti non fruanti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il contributo è versato dagli iscritti o dall'organo esecutivo della rispettiva confessione religiosa in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.

Le curie vescovili e gli organi esecutivi delle confessioni religiose sono tenuti a fornire, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

#### ART. 8.

Per i sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a suo tempo autorizzati a sospendere i versamenti contributivi ai fondi istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580, per aver ininterrottamente contribuito rispettivamente dal 1° luglio 1959 e dal 1° luglio 1960 all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza di rapporto di lavoro, permane la sospensione dell'iscrizione al fondo per tutto il periodo di ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione.

I sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, possono rinunciare alla sospensione in corso e chiedere l'iscrizione al fondo dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda.

I sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica i quali durante il corso della sospensione dell'iscrizione al

fondo ottengono la concessione di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, sono esenti dall'obbligo di iscrizione al fondo medesimo ».

(È approvato).

#### ART. 9.

« L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al fondo, può proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari.

La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.

La facoltà di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

(È approvato).

#### ART. 10.

Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità di cui alla lettera b) dell'articolo 7 e nell'importo previsto al precedente articolo 6 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11 nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire la parola: dieci, con la seguente: quindici.*

11. 1.

**Noberasco.**

L'onorevole Noberasco ha facoltà di svolgerlo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

NOBERASCO. Molto rapidamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, in quanto il relatore si è già espresso in merito, illustrando implicitamente, quindi, lo scopo del nostro emendamento, sul quale noi tuttavia insisteremo. Il criterio che ci ha guidato nell'affrontare questo problema, anche in sede di comitato ristretto, era quello di un riferimento ai fondi dell'assicurazione obbligatoria e degli autonomi, per cercare di giungere il più possibile ad una unificazione. Ci siamo battuti per abbassare l'età pensionabile; ci siamo battuti per l'adeguamento dei minimi all'obbligatoria; ci siamo battuti per l'adeguamento del minimo di contributi versati per avere diritto alla pensione senza ottenerlo in Commissione: auspichiamo pertanto di poterlo ottenere in aula. Per queste considerazioni insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Noberasco 11. 1 ?

MONTI MAURIZIO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario, signor Presidente, per i motivi già esposti nel corso della mia replica.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario, anche perché, se fosse accolto questo emendamento, verrebbe meno ogni possibilità di concessione della pensione, visto che il fondo è stato istituito nel 1961, cioè meno di quindici anni fa.

PRESIDENTE. Onorevole Noberasco, mantiene il suo emendamento 11. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NOBERASCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il diritto alla pensione di invalidità si acquista, a domanda, quando siano trascorsi

almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al fondo e siano stati versati al fondo stesso almeno 5 contributi annui.

Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre l'iscritto a visita medica nonché agli eventuali accertamenti clinici necessari.

L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformità a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.

La continuazione dell'attività di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidità, non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreché l'attività medesima risulti svolta con usura. Il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai fini del diritto della pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il penultimo comma con il seguente:*

La continuazione dell'attività da parte dell'iscritto successivamente alla presentazione della domanda di pensione per invalidità, non esclude la liquidazione, qualora risulti che la stessa attività è svolta soltanto per mantenere le fonti di sussistenza in base a detto lavoro. Il relativo accertamento viene effettuato dall'INPS, sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa, come al quarto comma del presente articolo.

12. 1.

Tozzi Condivi.

Informo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a questo emendamento.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. La ringrazio della precisazione, signor Presidente. In realtà, questo emendamento non comporta alcun onere. Esso, infatti, tende soltanto a sostituire la espressione « con usura », che non ha carattere giuridico, con un'altra più chiara.

Inoltre, siccome nei precedenti commi si chiede per altri adempimenti il parere dell'ordinario diocesano o dell'organo esecutivo della confessione religiosa, ritengo che sia opportuno prevedere un simile parere anche nel caso in cui l'accertamento sia effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Questo soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di attività puramente spirituali e quindi soltanto l'ordinario o il capo del culto possono veramente stabilire le ragioni per cui un ministro del culto continui una certa attività pur sussistendo l'invalidità.

Confido pertanto che questo mio emendamento venga accolto dalla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

MONTI MAURIZIO, *Relatore*. Il problema oggetto dell'emendamento è già stato esaminato in Commissione. Del resto, sono state anche sentite le categorie interessate, le quali hanno sostenuto che è meglio lasciare l'articolo nel testo attuale. Il termine « usura » è infatti ormai entrato nella prassi dell'INPS, tanto che è normalmente usato nei certificati medici. Sono pertanto contrario a questa prima parte dell'emendamento 12. 1.

Concordo invece con l'onorevole Tozzi Condivi sull'opportunità di prevedere anche il parere dell'ordinario diocesano o dell'organo esecutivo della confessione religiosa in sede di accertamento da parte dell'INPS. A mio avviso, il secondo periodo dell'emendamento Tozzi Condivi 12. 1 - dalle parole « sentito l'ordinario diocesano », alla fine - può essere accolto come aggiuntivo dell'attuale testo dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario alla prima parte dell'emendamento Tozzi Condivi 12. 1, e invita il presentatore a ritirarla. Essa infatti è in contrasto con i principi vigenti in materia di pensioni di invalidità nella assicurazione generale obbligatoria. Il concetto di usura non nasce in questa legge, ma è concetto che normalmente viene ap-

plicato ed accettato dalla giurisprudenza, quando si tratta di accertamento di condizioni di salute al fine di stabilire se vi può essere cumulo di pensioni. Il creare quindi un concetto nuovo, con la conseguente difficoltà per l'INPS di accertare se esistono i relativi presupposti per certi aspetti può essere discriminatorio e di scarsa utilità per la categoria, mentre, per altri aspetti, può rendere più difficile l'accertamento, dando luogo anche a situazioni poco simpatiche. Pertanto, il Governo ritiene che debba essere mantenuto il testo della Commissione, che del resto è il frutto di accurato studio, e di consultazioni promosse dal Governo con gli enti previdenziali e con le categorie interessate.

Il Governo, d'accordo con il relatore, esprime invece parere favorevole in ordine all'ultima parte dell'emendamento in esame, dalle parole « sentito l'ordinario diocesano » alla fine.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo emendamento 12. 1, la cui prima parte non è stata accettata dalla Commissione né dal Governo, che hanno invece espresso parere favorevole sulla seconda parte di esso, dalle parole « sentito l'ordinario diocesano » alla fine ?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione del mio emendamento nella formulazione originaria; chiedo comunque che sia votato per parti separate, nel senso di votare prima il primo periodo e successivamente il secondo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento Tozzi Condivi 12. 1.

NOBERASCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBERASCO. Il gruppo comunista voterà contro questa prima parte dell'emendamento Tozzi Condivi, sia perché esiste una precisa sentenza della Corte costituzionale in materia di pensioni di invalidità, sia perché i motivi esposti dal relatore sono il frutto della discussione svoltasi nel comitato ristretto a proposito, appunto, di questo concetto di usura. Si introdurrebbe inoltre un elemento che comporterebbe la possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa per quei lavoratori, per esempio pensionati di invalidità per l'assicu-

razione obbligatoria, che si trovano in condizioni di bisogno. L'INPS dovrebbe essere facoltizzato ad accertare in ogni caso quelle condizioni di usura e ci pare realmente, quindi, che una simile tesi non possa essere sostenuta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Tozzi Condivi, non accettata dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinta).

Passiamo alla votazione della rimanente parte dell'emendamento Tozzi Condivi 12. 1.

NOBERASCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBERASCO. Il gruppo comunista è contrario anche all'ultima parte dell'emendamento Tozzi Condivi perché, per quanto riguarda l'articolo 7, è lo stesso ordinamento recepito con i Patti lateranensi che comporta in determinati casi la necessità di avvertire l'autorità diocesana o il comitato esecutivo dei culti diversi dalla religione cattolica. In questo caso, è l'INPS che ha la facoltà di accertare se l'attività viene svolta in quel determinato modo; non vediamo il motivo per cui l'INPS debba, prima, sentire l'organo diocesano o l'organo esecutivo del culto diverso dalla religione cattolica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la rimanente parte dell'emendamento Tozzi Condivi 12. 1, che diventa aggiuntiva al penultimo comma dell'articolo 12, ed è stata accettata dalla Commissione e dal Governo. Tale residua parte è del seguente tenore:

« sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa come al quarto comma del presente articolo ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 13 e 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 13.

« La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente articolo 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ».

(È approvato).

ART. 14.

« La pensione di reversibilità spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione decorre dal 1° gennaio 1973.

Per quanto concerne i soggetti e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1° gennaio 1971. A decorrere dal 1° luglio 1972, il trattamento minimo è elevato a lire 416.000 annue.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue.

Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo.

La pensione ai superstiti è corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidità, oppure su quello della pensione di vecchiaia se più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.



La pensione ai superstiti non può essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue.

Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidità, ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole: il decimo, con le seguenti: il quindicesimo.*

15. 1.

**Noberasco.**

Questo emendamento è precluso per effetto di precedenti votazioni.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura degli articoli 16, 17, 18 e 19 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

**ARMANI, Segretario,** legge:

**ART. 16.**

« Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente articolo 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 anni nella tabella *D* allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti ».

**ART. 17.**

« La pensione di vecchiaia o di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del fondo; tale disposizione si applica agli

eventi verificatisi a far tempo dal 1° gennaio 1973.

Le pensioni a carico del fondo sono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

*(È approvato).*

**ART. 18.**

« Le pensioni a carico del fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal fondo, il trattamento medesimo è integrato dal fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al fondo.

Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto è tenuto a dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualità di pensionato.

All'iscritto cui è liquidata la pensione a carico del fondo è comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative.

Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la doman-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

da deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

## ART. 19.

« Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 20.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del fondo vigenti al 1° gennaio di ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Agli importi delle pensioni a carico del fondo liquidate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione.

Gli importi minimi delle pensioni stabiliti all'articolo 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero essere stabiliti da provvedimenti di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli iscritti è aumentato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

A decorrere dal 1° gennaio 1972 gli importi delle pensioni a carico del fondo, vigenti al

1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria rilevata, alla fine di ogni anno, dall'Istituto centrale di statistica, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto con esclusione dei soli assegni familiari. La misura percentuale dell'aumento è fissata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS.

20. 1. **Noberasco.**

*All'ultimo comma, sopprimere le parole: del costo della vita.*

20. 2. **Noberasco.**

L'onorevole Noberasco ha facoltà di svolgerli.

NOBERASCO. Quanto al mio emendamento 20. 1, lo svolgerò molto brevemente, signor Presidente. Per quanto riguarda la perequazione automatica delle pensioni, noi chiediamo che non venga riferita puramente e semplicemente ai dati ISTAT riguardanti il costo della vita, che fra l'altro viene calcolato in base ad un « pacchetto » che non ha alcuna attinenza con la realtà di oggi; sosteniamo invece la necessità che venga riferito alla dinamica salariale. Ecco perché anche per il Fondo speciale per il culto e le confessioni diverse da quella cattolica insistiamo affinché la perequazione automatica sia riferita a quell'elemento e non puramente ai dati ISTAT.

Quanto al mio emendamento 20. 2, rinuncio allo svolgimento, signor Presidente. Vorrei solo dire che l'emendamento è collegato a quanto dicevo poc'anzi, anche se l'essenza è diversa perché ci troviamo di fronte ad una dizione impropria: si fa riferimento al costo della vita mentre invece bisogna riferirsi all'indice ISTAT del costo della vita. Credo che anche il relatore potrà convenire con la soppressione da noi proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

MONTI MAURIZIO, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Noberasco 20. 1, per i motivi già esposti nella replica.

La Commissione è invece favorevole all'emendamento Noberasco 20. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con l'emendamento Noberasco 20. 1 si viene ad instaurare un principio che in parte è stato accolto nella recente trattativa tra Governo e sindacati, per cui non possiamo, in linea di principio, essere contrari, ma non possiamo neanche, in un provvedimento di questo genere, anticipare temi relativi a una materia che sarà oggetto di un disegno di legge governativo, con conseguente discussione del Parlamento. Per questo motivo, pur condividendo in grandissima parte la sostanza dell'emendamento, non ritengo si possa anticipare oggi una discussione o una votazione su un provvedimento generale. Pregherei l'onorevole Noberasco di voler ritirare l'emendamento, assicurando che io accolgo il principio dell'emendamento stesso e che il Governo farà in modo che, quando si tratterà l'argomento, in quella sede si tenga conto di questa sua proposta. Oggi, invece, sarei obbligato ad esprimere parere contrario, anche se nella sostanza, ripeto, il Governo è d'accordo.

Quanto all'emendamento Noberasco 20. 2., il Governo esprimere parere favorevole, poiché esso non indica in modo definitivo una scelta.

PRESIDENTE. Onorevole Noberasco, mantiene il suo emendamento 20. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NOBERASCO. Signor Presidente, dopo la dichiarazione resa dall'onorevole sottosegretario a nome del Governo, devo osservare, quanto al fatto che il principio sarebbe stato accolto negli accordi intervenuti tra Governo e sindacati, che in realtà non si può dire che esso sia stato accolto: si è applicato un criterio di questo tipo per il 1974, con la riserva di rivedere il problema per il futuro. Se questa riserva trova favorevole il sottosegretario, che qui rappresenta il Governo, posso ritirare il mio emendamento, raccomandando che il suo principio ispiratore venga applicato per tutti i fondi previdenziali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Noberasco 20. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 21 a 29, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 21.

« Agli oneri del fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000.

A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del fondo stesso è stabilito in 2.454.500.000 lire ed è elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974 ».

(È approvato).

ART. 22.

« All'onere di lire 4.120.000.000 derivante dal primo comma del precedente articolo 21 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'anno 1972 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

All'onere di lire 2.454.500.000 a carico dell'esercizio 1973 si provvede quanto a lire 2.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per lo stesso anno e quanto a lire 454.500.000 mediante riduzione rispettivamente di lire 350.000.000 e di lire 4.500.000 degli stanziamenti dei capitoli nn. 1217 e 1218 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo esercizio.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

ART. 23.

« Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della

presente legge, possono proseguire la iscrizione al fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta.

Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale ».

(È approvato).

#### ART. 24.

« I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano, senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge.

La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa.

Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale ».

(È approvato).

#### ART. 25.

« I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al fondo per aver compiuto il 70° anno di età alle date rispettivamente del 1° luglio 1959 e del 1° luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20 ».

(È approvato).

#### ART. 26.

« Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

#### ART. 27.

« Si applicano al fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni ».

(È approvato).

#### ART. 28.

« Sono abrogate le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580 ».

(È approvato).

#### ART. 29.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971 ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Si dia lettura della tabella allegata al disegno di legge.

**D'ALESSIO, Segretario,** legge:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

## TABELLA

*Maggiorazione della pensione di vecchiaia per differimento.*

NUMERO ANNI INTERI DI DIFFERIMENTO	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione minima quando il diritto è perfezionato alla età di anni									
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1 . . . . .	1,116	1,121	1,126	1,132	1,138	1,145	1,153	1,161	1,170	1,181
2 . . . . .	1,251	1,263	1,275	1,289	1,304	1,320	1,339	1,359	1,382	1,407
3 . . . . .	1,409	1,430	1,452	1,476	1,503	1,533	1,567	1,605	1,647	1,694
4 . . . . .	1,596	1,627	1,663	1,702	1,746	1,795	1,850	1,912	1,983	2,062
5 . . . . .	1,816	1,864	1,917	1,976	2,043	2,119	2,205	2,302	2,413	2,539
6 . . . . .	2,080	2,149	2,226	2,313	2,412	2,525	2,654	2,802	2,971	3,166
7 . . . . .	2,398	2,496	2,606	2,731	2,875	3,040	3,230	3,451	3,706	4,003
8 . . . . .	2,785	2,921	3,076	3,255	3,461	3,700	3,978	4,303	4,685	5,135
9 . . . . .	3,260	3,449	3,666	3,918	4,212	4,556	4,961	5,440	6,010	6,693
10 . . . . .	3,849	4,110	4,413	4,769	5,187	5,682	6,272	6,980	7,834	8,874

PRESIDENTE. La pongo in votazione.

(*E approvata*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge, tenendo anche conto delle modificazioni formali preannunciate dal relatore nella seduta di ieri.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si dia lettura dell'ordine del giorno presentato.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« La Camera,

nel sottolineare il rilevante significato politico e sociale dell'approvazione di una nuova disciplina dei trattamenti pensionistici a favore del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica attraverso la previsione di un fondo unico di previdenza secondo l'adozione di un sistema tecnico finanziario della ripartizione;

rilevato che le nuove norme previdenziali del presente provvedimento non si applicano al "clero regolare", il quale svolge le stesse mansioni ed attività del clero secolare a favore della comunità;

constatato che negli ultimi tempi il legislatore ha improntato il suo operato verso la generalizzazione della sicurezza sociale, cercando di non lasciare aree scoperte nel nostro sistema previdenziale;

invita il Governo

ad assumere al più presto le iniziative più valide atte ad estendere il sistema previdenziale ed assistenziale agli ordini religiosi e ad eliminare ogni sperequazione esistente nei trattamenti ».

(9/778/1) **Boffardi Ines, Bianchi Fortunato, Sisto, Bodrito, Pezzati, Ianniello, Patriarca, Allocca, Lobianco, Borra, Dall'Armelina, Zanini, Vecchiarelli, Urso Giacinto, Gasco, Caiazza, Revelli, Armani, Caroli, Del Duca, Cavaliere, Meucci, Armato, Andreoni, Baldi, Prandini, Cattaneo Petrini Giannina, Laforgia, Sgarlata, Mancini Vincenzo, De Maria, Felici, Mazzola, Canestrari, Costamagna, Aliverti, Bernardi, Pavone.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella mia replica, ho dichiarato che non si poteva esaminare in questa sede il problema della pensione del clero regolare. Tale problema dovrà tuttavia essere affrontato dal Governo. Quindi, poiché l'ordine del giorno invita il Governo ad assumere iniziative valide ad estendere il sistema previdenziale ed assistenziale, nel quadro della sempre maggiore estensione del sistema previdenziale, lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

BOFFARDI INES. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia » (*approvato da quella I Commissione permanente*) (2408);

« Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento dell'indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza » (*approvato da quella IV Commissione permanente*) (2409).

Saranno stampati e distribuiti.

#### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla II Commissione (Interni):*

« Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l' " anno nazionale del libro " » (1699);

*dalla V Commissione (Bilancio):*

« Concessione alla regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto, per il quinquennio 1972-1976, e determinazioni, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2160);

*dalla VII Commissione (Difesa):*

Senatori CIRIELLI e BUZIO: « Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2061), con modificazioni.

#### Annunzio

#### di interrogazioni e di interpellanze.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 18 ottobre 1973, ore 17:

1. — *Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul medio oriente.*

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972 (1480);

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964 (*approvato dal Senato*) (1753);

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969 (*approvato dal Senato*) (1903);

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969 (1200);

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con Annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969 (*approvato dal Senato*) (1898);

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971 (*approvato dal Senato*) (1902);

Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 (2050);

Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778).

3. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore: Mazzola;*

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPOLI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore: Pandolfi;*

*e della proposta di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore: Codacci-Pisanelli.*

4. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore: De Leonardis;*

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 17,35.**

#### **Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta in Commissione Pajetta n. 5-00547 del 9 ottobre 1973 in interpellanza n. 2-00377.

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

SERRENTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale è il gettito dell'imposta valore aggiunto dei vari compartimenti, al fine di poter valutare le zone di maggiore evasione nel paese.

Poiché l'IVA offre un gettito che lo stesso Ministero definisce notevolmente al di sotto delle previsioni, si chiede pure quali interventi si intendono prendere per combattere le relative evasioni. (5-00557)

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, VENTUROLI, TRIVA E FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

della gravissima aggressione fascista avvenuta il 16 ottobre 1973 nel centro della città di Bologna della quale è rimasto vittima lo studente Gioacchino Marri, ripetutamente picchiato e poi accoltellato mentre, inerme, si recava a scuola;

che questo episodio, non isolato, ma senza dubbio uno dei più gravi provocati a Bologna dai fascisti, ha sollevato immediatamente lo sdegno e la protesta unanime dei partiti antifascisti che intendono difendere e sviluppare la tradizione democratica di una città, medaglia d'oro alla Resistenza, in cui la dialettica politica si è sempre svolta in un clima di civile confronto;

per chiedere quali provvedimenti urgenti intende assumere per rispondere positivamente alle richieste avanzate in un documento del consiglio provinciale di Bologna sottoscritto dal PCI, PSI, PRI, DC e PSDI, di punire i responsabili di tali crimini e di chiudere tutte le sedi della provocazione fascista. (5-00558)

FINELLI, RAICICH E CHIARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che le modificazioni alle materie, agli orari ed ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° mag-

gio 1972, n. 825, in base alla circolare ministeriale n. 96 del 30 marzo 1973 che ne regola l'attuazione sono entrate in vigore dal 1° ottobre 1973;

che la elaborazione del decreto e la sua applicazione particolarmente sono avvenute senza la necessaria consultazione degli insegnanti e degli studenti quali più diretti interessati;

che negli istituti di cui gli interroganti hanno diretta conoscenza si è proceduto a riunioni di insegnanti solo per indicare i ritocchi, gli aggiustamenti, gli spostamenti di materie senza discutere il quadro generale entro cui le modificazioni si iscrivono e i fini cui tendono;

che tale procedura burocratica nella applicazione è in contrasto con le stesse premesse del decreto che richiamano la necessità del « lavoro interdisciplinare »;

rilevato che andrebbe dimostrata la affermazione dell'Ordine dei geometri particolarmente secondo la quale la disoccupazione dei giovani diplomati sarebbe il frutto della scarsa specializzazione;

che la specializzazione intesa quale mera acquisizione di nuove tecniche ha portato complessivamente a un notevole aggravio del carico scolastico (aumento complessivo delle ore, maggior numero di materie, dilatazione dei programmi);

che tali modificazioni soddisfano le richieste corporative più volte avanzate dall'Ordine dei geometri, tutte dirette ad accentuare il carattere specialistico del corso di studi;

che appare pura retorica ed obiettiva copertura alla accentuazione della specializzazione professionale, nella attuale condizione della nostra scuola secondaria superiore e particolarmente degli istituti tecnici, affermare come si fa nelle premesse del decreto che è compito del docente « suscitare nel giovane l'interesse alla generalizzazione scientifica » e che è necessario soddisfare coi collegamenti tra materie « l'esigenza di una sintesi costante tra la competenza tecnica e l'impegno socio-culturale insito in una moderna concezione dell'attività professionale »;

che intervenendo tali modificazioni proprio nel momento in cui è in corso in Parlamento il dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore avrebbe dovuto essere preoccupazione del Ministero o soprassedere alla loro attuazione o almeno sottolinearne la transitorietà;

che nella circolare ministeriale non si fa il minimo accenno ai rapporti tra tali modifi-



cazioni e i problemi della riforma della secondaria superiore;

che il Ministro ha emanato la circolare proprio nel momento in cui il Governo depositava alla Camera dei deputati il suo disegno di legge di riforma della secondaria superiore;

che per tali ragioni si hanno fondati motivi per credere o che si prospetta una riforma della secondaria superiore attuata in tempi remoti o che con tale riforma si pensa di creare una scuola secondaria con accentuate caratterizzazioni professionali tali da re-

cepire le modificazioni di cui al decreto in questione -

quali provvedimenti intenda adottare per fugare la legittima preoccupazione che atti del genere fanno insorgere circa i tempi di attuazione della riforma della scuola secondaria superiore e circa il suo indirizzo unitario per contribuire ad affrettare le conclusioni del dibattito che in sede parlamentare è già iniziato sulla riforma della secondaria superiore per garantire, quando non fosse possibile procedere alla sospensione, il carattere transitorio delle modificazioni in questione. (5-00559)

\* \* \*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

ROBERTI, DI NARDO, CASSANO, DE VIOVICH, BORROMEO D'ADDA, TREMAGLIA e SERVELLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengono rispondenti alle vigenti norme costituzionali e di legge i bandi di concorso emanati dall'ENEL — compartimento di Napoli — in data 6 agosto 1973, contrassegnati con i numeri 88 e 89 per la assunzione rispettivamente di n. 820 addetti ai lavori di squadra di distribuzione e n. 30 lavoratori qualificati.

In detti bandi, infatti, dopo aver indicato con analitica precisione tutti i requisiti e titoli per l'ammissione al concorso, nonché le modalità di presentazione delle domande e dei documenti, viene precisato al punto III che l'ENEL si riserva di effettuare a sua discrezione una selezione fra i candidati che abbiano tutti i requisiti e le condizioni di idoneità previste, onde ammettere alle prove di concorso soltanto coloro che riterrà, a suo giudizio, meritevoli e preferibili.

Gli interroganti sottolineano la manifesta illegittimità della norma suddetta che, inficiando di nullità l'intero bando di concorso, si tradurrà in un notevole danno sia per l'ENEL sia per i cittadini concorrenti, renderà impossibile coprire i posti oggi vacanti e creerà, inoltre, come sta già creando, motivi di agitazione nelle numerose schiere di disoccupati aspiranti agli impieghi di cui al bando. (4-07044)

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — tenuto presente che l'anno scolastico nella provincia di Bari avrà inizio il 5 novembre 1973 e cioè con un mese di ritardo — ridurre di un mese il periodo dei 5 mesi occorrenti agli insegnanti ed alle insegnanti elementari addette ai corsi di doposcuola dei Patronati scolastici per ottenere la qualifica ed il relativo punteggio per le graduatorie. (4-07045)

ANDERLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza delle conseguenze assai negative che le disposizioni restrittive impartite dalla Banca d'Italia ai ge-

stori delle tesorerie degli enti locali hanno provocato o rischiano di provocare nell'attività degli enti locali medesimi, costretti talvolta — come nel caso della amministrazione provinciale di Rieti — al rischio di veder sospese le forniture per l'approvvigionamento di organizzazioni come l'ospedale psichiatrico provinciale che ospita oltre 600 malati;

e se non ritenga di dover intervenire per fare in modo che nel caso citato della amministrazione provinciale di Rieti l'istituto di emissione autorizzi la Cassa di Risparmio ad una eventuale prevista deroga.

(4-07046)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere a quali criteri si ispira l'ENPAS di Benevento nell'assunzione del personale sanitario e paramedico (infermieri) ed in particolare, quali criteri siano stati seguiti nell'assunzione in qualità di infermiera di una certa Gallo Rosa, che pare risulti essere stata inserita di recente agli ultimi posti della graduatoria.

(4-07047)

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponde a verità il fatto recentemente denunciato dalla organizzazione sindacale CISNAL-USFI, in merito alla assegnazione degli alloggi aziendali delle ferrovie dello Stato a Milano che avverrebbero sulla base di criteri non obiettivi, senza una razionale graduatoria di valori. Infatti, secondo la denuncia inoltrata dalla CISNAL-USFI di Milano, diversi alloggi, soprattutto quelli siti negli edifici di via Nazario Sauro, risulterebbero ufficialmente sfiti, mentre in realtà sarebbero locati a persone che non ne usufruirebbero, o perché residenti stabilmente altrove o perché già proprietari di altro appartamento. Di fronte a questa lamentata situazione che prende le mosse da uno stato di diffuso malcontento da parte del personale ferroviario di Milano, gli uffici compartimentali di Milano continuano tuttavia a rispondere negativamente alle domande inoltrate da diversi agenti per ottenere in assegnazione i suddetti alloggi;

e per conoscere se non ritenga impellente e necessario ribadire che il diritto e la precedenza assoluta, nell'assegnazione degli alloggi ai ferrovieri, deve aver luogo sulla base della effettiva necessità dei richiedenti.

(4-07048)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere nei confronti del preside della scuola media di Piedimonte San Germano — in provincia di Frosinone — il quale si è reso colpevole di apologia del fascismo facendo affiggere nei locali della scuola un cartello con la scritta « si saluta romanamente », creando in tal modo vivo allarme e decise proteste da parte di tutti i cittadini. (4-07049)

TORTORELLA GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano di dover inserire nel meccanismo del « condono fiscale » anche le « sanzioni civili » che vengono applicate alle aziende nella misura incostituzionale del cento per cento del debito per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali.

La norma certamente innovatrice degli schemi classici che hanno sempre ispirato la Amministrazione finanziaria italiana nell'emanazione dei condoni fiscali costituirebbe un validissimo incentivo alla ripresa delle medie e piccole aziende rimaste in arretrato con l'INPS, l'INAM e l'INAIL.

Anche se formalmente la materia previdenziale non rientra in quella tributaria trattandosi di amministrazioni dello Stato distinte, il Governo conosce come i problemi che essa crea non siano inferiori per volume finanziario e per conseguenze sociali ed economiche a quelli del contenzioso tributario che si vuole eliminare.

Inserendo coraggiosamente il condono delle sanzioni previdenziali nel provvedimento generale di prossima emanazione si otterrebbe il duplice risultato di sbloccare un vastissimo settore della vita economica italiana e di assicurare agli Istituti previdenziali entrate nell'ordine di molte decine di miliardi specie se il « condono » fosse accompagnato da intelligenti disposizioni che tenendo conto delle situazioni che si vogliono sanare, autorizzassero il pagamento a lungo termine.

In ogni caso l'interrogante ritiene doveroso sottolineare all'attenzione dei Ministri responsabili la convenienza politica, economica e sociale di liberare il mondo della produzione e del lavoro dalle camicie di Nesso che ne condizionano i movimenti rendendo sostanzialmente precari tutti gli sforzi per la ripresa. (4-07050)

MARCHETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere le ragioni della mancata risposta alle segnalazioni contenute nell'interrogazione n. 5-00236 del 21 dicembre 1972, in ordine agli illeciti commerciali delle due società americane *Koscot Italia* srl con sede in Roma in via del Giordano 34 e la *Holiday - Magic* spa con sede in Roma via del Borneo 30, tenuto conto che successivamente all'interrogazione:

a) il 24 maggio 1973 il *Corriere della Sera* di Milano annunciava l'arresto di 4 dirigenti della *Holiday - Magic* nella provincia di Treviso per accusa di truffa aggravata e associazione a delinquere e presentava la loro attività commerciale con il titolo: « Raggiarli in 35 mila con la catena di Sant'Antonio ». Reclutavano venditori di cosmetici: per entrare nell'organizzazione bisognava sborsare più di un milione;

b) il 3 agosto 1973 *Il Messaggero* di Roma annunciava: « Per il sistema di vendita cosmetici: in Italia tempeste giudiziarie. Polemiche e controversie sull'organizzazione della *Holiday - Magic* »;

c) il 25 agosto 1973 *l'Avvenire* di Milano annunciava: « Sono 1.067 i denunciati a piede libero per associazione a delinquere e truffa pluriaggravata. *Holiday*: il presidente si "difende" »; e il *Corriere della Sera* di Milano ripete: « Valanga di denunce a Trieste... E il momento della verità sull'affare *Holiday - Magic* » e ricordava i legami di questa società e la *Koscot*, i particolari « macabro-sfarzeschi » dell'attività svolta in USA, in Gran Bretagna, in Francia, in Australia (in Svezia non erano state accolte);

d) il 12 luglio 1973 *La Stampa* di Torino annunciava: « Denunciate undici persone per truffa aggravata. La Spezia: dovevano sborsare due milioni per vendere cosmetici (ma era una truffa) di una "fantomatica ditta" la *Koscot* società a responsabilità limitata; "emazione di una società americana, le cui attività sono state proibite in Pennsylvania, nel Massachusetts e in altri Stati", come, in Europa, in Francia e in Inghilterra ».

L'interrogante chiede se ci furono interventi nel dicembre 1972 o nei mesi successivi, per evitare in tutta Italia, truffe per decine di miliardi, a danno di decine di migliaia di cittadini, forse la maggior parte disoccupati, e se non ci furono perché si lasciarono operare in Italia due compagnie già accusate di « colossale truffa » negli Stati Uniti e in Francia, come esplicitamente e tempestivamente era scritto nella interrogazione n. 5-00236 del 21 dicembre 1972. (4-07051)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

CARRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano le ragioni per le quali a tutti i capi d'istituto delle scuole secondarie è stata trasmessa comunicazione in data 2 ottobre 1973 in cui si sostiene che « per nuovi incarichi di insegnamento negli istituti commerciali è valida soltanto la classe di abilitazione trentasei » e se non si ravvisa in tale disposizione il rischio che ne siano gravemente danneggiati, anche in applicazione della legge delega sullo stato giuridico, gli insegnanti di matematica e fisica abilitati nella classe cinquantuno e cinquantuno A.

Per sapere inoltre se, in relazione a ciò, il Ministro non intenda emanare nuove disposizioni che assicurino agli insegnanti di matematica e fisica l'insegnamento nel biennio degli istituti tecnici commerciali riservando agli abilitati di matematica applicata, classe trentasei, il successivo triennio. (4-07052)

CRISTOFORI, ZURLO, LOBIANCO, ANDREONI, BORTOLANI, URSO E FIORET. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i motivi che fino ad oggi hanno impedito l'emanazione dei decreti di nomina degli insegnanti di applicazioni tecniche immessi nei ruoli della scuola media ai sensi della legge 10 maggio 1970, n. 306.

Si chiede altresì, considerata la vivissima attesa degli insegnanti, se il Ministro non intenda emanare i decreti di cui sopra entro il 1973. (4-07053)

CRISTOFORI, ZURLO, LOBIANCO, ANDREONI, URSO, BORTOLANI E FIORET. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in vista della riforma della scuola secondaria superiore, le erogazioni di mezzi e di servizi che la provincia deve, a norma dell'articolo 144, lettera E, del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, agli istituti tecnici e ai licei scientifici saranno assunte dalla regione;

per sapere altresì in quali ruoli saranno sistemati gli insegnanti tecnico-pratici, dipendenti dalle Amministrazioni provinciali in servizio presso gli istituti tecnici statali commerciali e per geometri, gli istituti nautici e i licei scientifici. È appena il caso di mettere in rilievo che questo personale docente da tempo aspira al passaggio a carico dello Stato.

(4-07054)

BARTOLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la situazione aggiornata circa il patrimonio (area e fabbricato) della SPEA di Narni Scalo (Terni) e gli intendimenti del Governo in ordine alla sua futura utilizzazione ed in particolare sulla possibilità di una cessione dello stesso in proprietà al comune di Narni.

Si fa presente che trattasi di un fabbricato e di un'area di 70 ettari di proprietà dello Stato nel passato adibito ad uso militare, mentre attualmente è un patrimonio quasi completamente inutilizzato.

Dal piano regolatore del comune di Narni risulta che l'area della SPEA è indicata nello stesso come « zona bianca » si trova a cuscinetto tra l'area di sviluppo industriale e lo scalo ferroviario di Narni Scalo il che rappresenta un grave ostacolo ai collegamenti tra le eventuali attività industriali che potrebbero sorgere nella zona e la rete ferroviaria.

Tutto ciò sarebbe evitato e il patrimonio attuale della SPEA, con particolare riguardo per l'area industriale, potrebbe essere utilmente utilizzato per favorire lo sviluppo economico e sociale della zona se lo stesso fosse ceduto dallo Stato in proprietà del comune di Narni. (4-07055)

CERRI, BOLDRINI, NAHOUM, LIZZERO, D'ALESSIO, D'AURIA, VENEGONI, ANGELINI, TESI, PELLIZZARI, BISIGNANI E MIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ordine del giorno votato recentemente e alla unanimità dal consiglio di Gossolengo (Piacenza) relativo alla esigenza che il deposito munizioni e polveriere esistenti a ridosso della borgata, siano trasferiti altrove.

Ciò non solo in relazione ai pericoli potenziali che comportano per le popolazioni, ma anche in rapporto ad esigenze urbanistiche, sociali ed economiche in quanto:

a) detta zona militare copre un'area assai vasta e blocca praticamente ogni possibilità di sviluppo residenziale, quando invece Gossolengo, ubicato a soli otto chilometri dal capoluogo provinciale, verso la collina, potrebbe rappresentare l'ideale e naturale residenza di molti piacentini;

b) il trasferimento del polverificio renderebbe disponibile una altrettanto vasta area (unitamente a quella connessa a servitù militari dove ora è impossibile ogni costruzione), atta ad insediamenti artigianali ed industriali di varia portata.

Gli interroganti, consapevoli delle esigenze delle forze armate, invitano il Ministro a ricercare, in collaborazione con gli enti locali e in conformità ai piani di sviluppo e di utilizzazione del territorio, una diversa soluzione del problema che non sia in contrasto con gli interessi delle popolazioni e del loro progresso civile. (4-07056)

BIGNARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere come s'intenda risolvere il problema della costruzione del progettato superbacino di carenaggio del porto di Genova, capace di accogliere navi da 250 mila tonnellate di portata, per il cui finanziamento il Governo ha previsto la somma complessiva di 27 miliardi mentre la spesa relativa — già calcolata in 34 miliardi nel 1971 — è oggi valutabile, stante l'aumento dei prezzi susseguentemente intervenuto, in circa 40 miliardi di lire.

Si desidera, inoltre, conoscere se risponde a verità che siano state apportate al progetto originario alcune modifiche che ne hanno aggravato i costi e se non si vogliano riconsiderare i finanziamenti del progetto in maniera da equilibrare le spese per la sua realizzazione alle relative concrete disponibilità finanziarie, eventualmente maggiorando le contribuzioni statali.

Il compimento dell'opera, infatti, è da considerare premessa indispensabile ed urgente per evitare una squalifica dell'industria nazionale delle riparazioni navali che impiega nella sola Genova, direttamente od indirettamente, oltre 12.000 persone con un fatturato annuo di 5 miliardi di lire. (4-07057)

BERNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

le ragioni che hanno portato a indire l'asta pubblica per la vendita di grande parte

della penisola dell'Enfoia, situata in comune di Portoferraio, di proprietà del demanio dello Stato;

se non consideri tale decisione in contrasto con il principio, più volte affermato, per il quale i patrimoni demaniali — soprattutto quando abbiano valori naturali — devono venire sottratti alla speculazione e conservati alla gestione pubblica;

se è a conoscenza che per i beni in questione esiste uno strumento urbanistico del comune di Portoferraio che prevede la loro destinazione a zona di rispetto paesistico-naturale, da utilizzare per finalità d'interesse pubblico con la creazione di un parco naturale e la ricostruzione degli immobili distrutti da destinare ad attrezzature turistiche e culturali;

quali misure si intende prendere per revocare l'asta pubblica indetta per il 4 dicembre 1973, per rimuovere le ragioni che avevano portato a indirla e per accogliere la richiesta del comune di Portoferraio, avviando eventuali trattative, per esaminare le modalità per il passaggio di tale territorio in proprietà al comune o, comunque, per mantenerne il carattere pubblico e conservare la penisola dell'Enfoia nelle sue integrità naturali e per uso collettivo. (4-07058)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se i cittadini pisani debbono considerarsi seduti, dopo le esplosioni di gas metano in città, che solo per circostanze fortunate non hanno provocato vittime, su una polveriera;

se è esatto che la condotta del gas metano è stata eseguita molto superficialmente, in un sottosuolo come quello pisano, tormentato da perdite dell'acquedotto e della fognatura. (4-07059)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se egli ritiene conforme alla norma la determinazione dell'amministrazione comunale di Pozzuoli di limitare la corresponsione *una tantum* delegatagli dalla recente legge dai fenomeni bradisististici a favore della generalità delle aziende artigiane e commerciali esercenti in Pozzuoli ed obbiettivamente danneggiate dal fenomeno, ai soli esercizi al di sotto e non oltre una determinata tassazione fiscale, rimandando quindi ogni altra corresponsione solo all'esito e ad epoca successiva. Se non ritiene sia il caso di dover quindi provvedere sostitutivamente all'adempimento della volontà della legge attualmente mortificata quanto meno da una ingiusta confusione fra soggetti ed oggetti.

(3-01703)

« DI NARDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici sui motivi che hanno vanificato in quel di Pozzuoli (Napoli) la volontà espressa dal legislatore di sottoporre ad esproprio con tutte le conseguenze del caso e di sistemare quindi il rione Terra che fu all'epoca recente dei fenomeni bradisististici tra i più colpiti e danneggiati. Intanto, per la incoerenza dei pubblici poteri, avviene che, in danno dei cittadini puteolani, si verifica il fatto che essi mentre vedono sottoposti i loro immobili a vincolo espropriativo, immobili da cui sono stati altresì privati della disponibilità e dell'uso, non vedono procedere oltre l'attività espropriativa conseguente, onde non hanno ricevuta alcuna indennità di espropriazione. Risulta che, a circa quattro anni dallo sgombero e vincolo contro gli immobili cennati, non sono neppure iniziati i conferenti procedimenti. Si chiede quindi ai Ministri interessati di conoscere urgentemente quali sono i motivi e le responsabilità di tale mancata esecuzione della legge.

(3-01704)

« DI NARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, circa il disastro che ha conseguito molti feriti gravi e taluni meno gravi, verificatosi nell'esercizio della ferrovia secondaria Cumana a Napoli. Richiamando la precedente in-

terrogazione già presentata nella passata legislatura, d'aversi qui per ripetuta, chiede se non sia il caso, accertate le cause e le responsabilità, di intervenire sostitutivamente all'attuale dirigenza dell'azienda, indubbiamente ed ormai ripetutamente carente di ogni opportuna azione di previsione, sorveglianza, controllo, e quant'altro, con evidente danno alla numerosa popolazione degli utenti tutti per giunta delle zone periferiche delle città e dei comuni vicini obbligati all'uso del veicolo su rotaie per le loro necessità di lavoro.

(3-01705)

« DI NARDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere i provvedimenti adottati in relazione alla grave provocazione attuata dalle guardie giurate al servizio dello stabilimento SNIA di Colleferro che, durante uno sciopero di due ore promosso dai sindacati, hanno assalito e percosso i rappresentanti della Camera confederale del lavoro di Roma che intendevano come era loro diritto svolgere una assemblea dei lavoratori.

(3-01706)

« D'ALESSIO, POCETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e della difesa per conoscere le ragioni politico-militari che hanno indotto a dichiarare lo stato di allarme nelle basi NATO dato che il carattere del conflitto arabo-israeliano esclude qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, dei paesi aderenti all'Alleanza alle operazioni militari in atto nel Medio oriente utilizzando uomini, mezzi e basi sottoposti ai vincoli degli accordi stabiliti. Per avere, quindi, le più ampie assicurazioni sulla assoluta neutralità del dispositivo militare del trattato nord Atlantico e l'impegno del Governo italiano a far rispettare tale neutralità.

« Considerando le notizie stampa sulla richiesta del Pentagono di una base navale fissa per la VI flotta USA in un porto italiano e valutando positivamente le successive smentite, si chiedono inoltre chiarimenti ed assicurazioni in proposito che servano a tranquillizzare in modo completo e definitivo l'opinione pubblica.

(3-01707)

« BOLDRINI, D'ALESSIO, NAHOUM, D'AURIA, ANGELINI, BISIGNANI, CERRI, LIZZERO, PELLIZZARI, TESI, VENEGONI, MIGNANI ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se è a conoscenza che la Direzione provinciale delle poste di Roma ha incaricato alcune agenzie di recapito private di ritirare dagli uffici di recapito telegrafico statali alcune decine di migliaia di espressi;

se è a conoscenza che le agenzie incaricate non danno alcuna garanzia sullo svolgimento di un servizio così delicato, in quanto sono solite servirsi di prestatori d'opera discontinui non avendo personale fisso alle proprie dipendenze;

se è a conoscenza che per tale servizio vengono corrisposte lire 200 per ogni " espresso " pari cioè all'intera tassa postale che è di lire 50, affrancatura normale, più lire 150, diritto di espresso;

inoltre in questi giorni decine di utenti si recano presso gli uffici postali per avere notizie della corrispondenza da essi attesa e vengono mandati indietro dicendo che la stessa è stata data in appalto ai privati.

« Questa decisione dell'Amministrazione non rispetta le più elementari esigenze dell'utenza in quanto gli espressi vengono consegnati alle agenzie private senza essere registrati, per cui in caso di reclami per mancato ricevimento non è possibile effettuare nessuna ricerca.

« L'interrogante chiede al Ministro se non ritenga opportuno, invece, di intervenire per risolvere la vertenza in corso convocando i sindacati.

(3-01708)

« FIORIELLO ».

#### INTERPELLANZE

« Il sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere, nelle opportune sedi internazionali, in relazione alla improvvisa ripresa delle operazioni militari, su larga scala, nei fronti del Canale di Suez e del Golan da parte degli opposti eserciti arabi ed israeliano, allo scopo di porre fine alla guerra e di aprire la strada — dopo sei anni di trattative rese infruttuose dal rifiuto israeliano di abbandonare le terre arabe occupate nel 1967 — ad una realistica soluzione di pace basata sulle risoluzioni approvate dall'ONU, cioè sul ritiro

di Israele dai territori occupati; sui legittimi diritti del popolo arabo palestinese; sulla garanzia di esistenza di tutti gli Stati dell'area, compreso lo Stato di Israele;

in particolare per conoscere i risultati della iniziativa annunciata dal Ministro interessato per giungere, tra i nove paesi della CEE, ad una piattaforma concordata ed a passi immediati che valgano a fermare la spirale della guerra e a portare una giusta pace nel Medio Oriente, in conformità con gli interessi specifici dell'Europa e con gli interessi più generali della pace e della democrazia nel Mediterraneo e nel mondo.

(2-00377) « PAJETTA, GALLUZZI, CARDIA, SEGRE, IOTTI LEONILDE, SANDRI, CORGHI, GIADRESCO, PISTILLO, TROMBADORI, BORTOT ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica per conoscere, anche in riferimento alla precedente interrogazione n. 4-04900 in data 4 aprile 1973 rimasta tuttora inevasa dal Governo, quali siano i motivi dello straordinario ritardo nella installazione dei nuovi stabilimenti industriali che la società Montedison avrebbe dovuto installare nei comprensori di Acerra e paesi finitimi, in sostituzione dello stabilimento di Casoria.

« Se risponde a verità che detto ritardo deriva dalla mancata concessione da parte del CIPE dei necessari pareri di conformità; mancata concessione che avrebbe impedito anche i finanziamenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei lavori e delle opere di infrastrutture da eseguire nel tenimento di Acerra in previsione degli impianti suddetti.

« Gli interpellanti segnalano all'uopo la situazione di grave allarme determinatasi nella popolazione delle zone interessate per la prevista chiusura degli stabilimenti ex Rhodiatoce di Casoria, le cui maestranze, in numero di circa duemila addetti, già sarebbero in passaggio a cassa integrazione.

(2-00378) « ROBERTI, DI NARDO, CHIACCHIO, PIROLO, DELFINO, TREMAGLIA ».